

REPUBBLICA FRANCESE

Ministero della Transizione ecologica,
della biodiversità, delle foreste, del
mare e della pesca

Decreto n. sui metodi di calcolo e rendicontazione del costo ambientale dei prodotti tessili

NOR:

***Destinatari:** qualsiasi persona fisica o giuridica che calcoli o comunichi volontariamente il costo ambientale dei prodotti tessili, compresi i fabbricanti, gli importatori o i commercianti di tali prodotti, e qualsiasi persona fisica o giuridica che comunichi volontariamente un punteggio aggregato relativo a uno o più impatti ambientali di un prodotto tessile.*

***Oggetto:** metodi di calcolo e comunicazione del costo ambientale dei prodotti tessili.*

***Entrata in vigore:** il testo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.*

***Applicazione:** il decreto è adottato ai sensi dell'articolo 2 della legge del 22 agosto 2021 sulla lotta ai cambiamenti climatici e sullo sviluppo della resilienza ai loro effetti.*

Il primo ministro,

sulla relazione del ministro dell'Economia, delle finanze e della sovranità industriale e digitale e del ministro della Transizione ecologica, della biodiversità, delle foreste, del mare e della pesca;

visto il regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili;

vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione; unitamente alla notifica n. XXX indirizzata alla Commissione europea il XXX;

visto il codice dell'ambiente, in particolare gli articoli da L. 541-9-11 a L. 541-9-15;

visto il codice di commercio, in particolare l'articolo L. 151-1;

visto il codice della proprietà intellettuale, in particolare l'articolo L. 711-1;

visto il codice delle relazioni tra il pubblico e l'amministrazione;

vista la legge 22 agosto 2021, n. 2021-1104, sulla lotta ai cambiamenti climatici e lo sviluppo della resilienza ai loro effetti, in particolare l'articolo 2;

vista la raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione, del 15 dicembre 2021, sull'uso dei metodi dell'impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali durante il ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni;

viste le osservazioni formulate nel corso della consultazione pubblica effettuata tra il 28 novembre e 19 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo L. 123-19-1 del codice ambientale;

sentito il Consiglio di Stato,

Con la presente decreta:

Articolo 1

Al titolo IV, libro V, capitolo I, sezione 9, della parte normativa del codice dell'ambiente è aggiunta una sottosezione 6 come segue:

“Sottosezione 6

“Calcolo e comunicazione dei costi ambientali applicabili ai prodotti tessili

"Articolo R. 541-240. – La presente sottosezione si applica ai prodotti tessili nuovi o rigenerati immessi sul mercato nazionale destinati al consumatore e definiti per ordine dei ministri responsabili dell'ambiente e dell'economia.

"Articolo R. 541-241. – Le informazioni sugli impatti ambientali di un prodotto, di cui all'articolo L. 541-9-11, consistono in un numero intero maggiore di zero, espresso in punti di impatto e intitolato “costo ambientale”.

“Se comunicato volontariamente al consumatore dal fabbricante, dall'importatore o da un altro venditore, il costo ambientale è accessibile al momento dell'acquisto del prodotto alle condizioni di cui agli articoli R.541-246 e R.541-247.

“Il costo ambientale si riferisce a ciascun riferimento di prodotto. Si basa su una modellizzazione di tutti gli impatti ambientali del prodotto, considerati durante il suo intero ciclo di vita.

“Articolo R 541-242.- Ai fini della presente sottosezione si applicano le seguenti definizioni:

- 1) “Immissione sul mercato”: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato nazionale.
- 2) “Fabbricante”: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica o fa progettare un prodotto e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
- 3) “Importatore”: qualsiasi persona fisica o giuridica che immette sul mercato nazionale un prodotto proveniente da un altro Stato membro dell'Unione europea o da un paese terzo;
- 4) “Riferimento”: la versione di un prodotto in cui tutte le unità condividono le stesse caratteristiche tecniche, quali colore, composizione del materiale, forma e consistenza, escluse le variazioni di dimensione;

Il termine “rifabbricazione” deve essere inteso in conformità con l’articolo 2 del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili.

Il termine “marchio” è inteso ai sensi dell’articolo L. 711-1 del codice della proprietà intellettuale.

"Articolo R. 541-243. – Qualsiasi persona fisica o giuridica che calcoli o comunichi volontariamente il costo ambientale, indipendentemente dal supporto fisico o dematerializzato utilizzato, si conforma alla metodologia di cui all’articolo R. 541-245, agli obblighi di messa a disposizione e di trasmissione delle informazioni di cui agli articoli R. 541-246 e R. 541-250, nonché alle modalità di presentazione di cui all’articolo R. 541-247.

"Articolo R. 541-244. – Qualsiasi persona fisica o giuridica che comunichi volontariamente un punteggio relativo a uno o più impatti ambientali di un prodotto tessile deve comunicare anche il costo ambientale. Il punteggio non dovrebbe essere contraddittorio o generare confusione in relazione al costo ambientale. Un decreto dei ministri responsabili dell’ambiente e dell’economia può specificare i requisiti minimi da soddisfare per dimostrare la coerenza delle informazioni.

“Fino a *[un anno dopo l’entrata in vigore del decreto n.]*, tale obbligo si applica solo se il fabbricante, l’importatore o il venditore ha calcolato e messo a disposizione sul portale dedicato il costo ambientale del proprio prodotto.

"Articolo R. 541-245. – Il calcolo del costo ambientale è effettuato secondo una metodologia stabilita con decreto dei ministri responsabili dell’ambiente e dell’economia e specificata in un avviso metodologico pubblicato sul sito web dei ministeri responsabili dell’ambiente e dell’economia.

“Tale metodologia descrive in dettaglio la modellizzazione su cui si basa il calcolo del costo ambientale.” Questa modellizzazione consiste nell’aggregazione di indicatori relativi a tutti gli impatti ambientali dei prodotti tessili, considerati in ogni fase del ciclo di vita del prodotto. Il ciclo di vita comprende le fasi di produzione delle materie prime, le fasi di lavorazione, la fase di distribuzione, la fase di utilizzo e la fase di fine vita.

La metodologia specifica i parametri di riferimento inclusi nella modellazione.

Essa specifica i parametri di riferimento per la modellizzazione che la persona fisica o giuridica che effettua il calcolo del costo ambientale deve fornire. Tali parametri sono, come minimo, il tipo e la massa del prodotto, la natura e la percentuale delle materie prime, l’origine geografica della fase di produzione. Per inserire i parametri, la persona che esegue il calcolo utilizza dati specifici del prodotto o del prodotto di riferimento, alle condizioni previste dalla metodologia.

La metodologia specifica inoltre i parametri di riferimento per la modellizzazione che possono essere forniti dalla persona fisica o giuridica che effettua il calcolo del costo ambientale. Per inserire i parametri, la persona che esegue il calcolo utilizza dati specifici del prodotto o del prodotto di riferimento, alle condizioni previste dalla metodologia. In assenza di tali dati, fornisce un valore predefinito, alle condizioni stabilite nella metodologia.

Il calcolo del costo ambientale può comportare parametri aggiuntivi rispetto ai parametri di riferimento, alle condizioni stabilite con decreto dei ministri responsabili dell’ambiente e dell’economia e specificati in un avviso metodologico pubblicato sul sito web dei ministeri responsabili dell’ambiente e dell’economia.

"Art. R. 541-246. – Fatte salve le disposizioni dell'articolo L. 151-1 del codice di commercio, qualsiasi persona fisica o giuridica che comunichi il costo ambientale di un prodotto mette a disposizione del pubblico, comprese le persone fisiche o giuridiche che possono comunicare il costo ambientale, prima della comunicazione del costo ambientale, le seguenti informazioni:

“1) il costo ambientale calcolato in termini di numero di punti di impatto;

“2) la ripartizione del costo ambientale del prodotto secondo le categorie di impatto elencate per ordine dei ministri responsabili dell'ambiente e dell'economia, nonché il coefficiente di sostenibilità previsto dalla metodologia;

“3) informazioni relative all'identificazione dei riferimenti dei prodotti in questione, nonché la data in cui il riferimento è stato immesso sul mercato;

“4) la data in cui è effettuato il calcolo del costo ambientale, la natura giuridica della persona che ha effettuato il calcolo e la corrispondente versione della metodologia utilizzata.

La diffusione pubblica è effettuata su un portale designato per ordine dei ministri responsabili dell'ambiente e dell'economia e deve essere disponibile prima della comunicazione dei costi ambientali.

I dati sono trasmessi e pubblicati sotto la responsabilità della persona fisica o giuridica che effettua il calcolo, secondo uno schema di dati disponibile su questo portale. Il decreto dei ministri responsabili dell'ambiente e dell'economia specifica, se necessario, le modalità tecniche per l'attuazione dello schema di dati.

Tali dati possono essere riutilizzati secondo le modalità di cui al titolo II del libro III del codice dei rapporti tra il pubblico e l'amministrazione e alle condizioni della licenza aperta di cui all'articolo D. 323-2-1, I, paragrafo 1, del medesimo codice.

"Art. R. 541-247. – La presentazione del costo ambientale è effettuata conformemente alle procedure e alla segnaletica stabilite per decreto dei ministri responsabili dell'ambiente e dell'economia.

Se del caso, tali procedure e segnaletica comprendono le specificità relative al tipo di configurazione utilizzata per effettuare il calcolo.

"Art. R. 541-248. – A partire da [*un anno dopo l'entrata in vigore del decreto n.*], la comunicazione di un costo ambientale calcolato da qualsiasi persona fisica o giuridica non indistinguibile dal produttore, importatore o venditore, è effettuata, sulla base dei dati disponibili o dei dati stimati sulla base dei dati disponibili, senza che vi sia la necessità per quest'ultimo di prestare il proprio consenso.

Se il fabbricante, l'importatore o il venditore ha calcolato e messo a disposizione sul portale dedicato il costo ambientale del proprio prodotto, le altre persone fisiche o giuridiche che riferiscono sul costo di tale prodotto sono tenute a fare riferimento a tale calcolo. Se del caso, aggiornano la presentazione del costo ambientale entro un termine non superiore a un mese.

"Art. R. 541-249. – Qualsiasi persona fisica o giuridica che calcola il costo ambientale di un prodotto può, se del caso, aggiornare tale calcolo al massimo una volta ogni tre mesi.

In caso di modifica della metodologia di cui all'articolo R. 541-245, la persona è tenuta ad aggiornare, entro un periodo non superiore a 12 mesi e fatto salvo il comma precedente, il calcolo e la disponibilità delle informazioni, specificando la data dell'aggiornamento. Tale obbligo di aggiornamento non si applica se la comunicazione è stata precedentemente effettuata, mediante marcatura o etichettatura, sul prodotto o sul suo imballaggio.

"Art. R. 541-250. – Qualsiasi persona fisica o giuridica che calcola o riferisce in merito ai costi ambientali definiti all'articolo R. 541-241 mette a disposizione degli agenti regolamentati ai sensi dell'articolo L. 511-7 del codice del consumo le informazioni necessarie per giustificare il calcolo effettuato.

Prima della comunicazione dei costi ambientali, qualsiasi persona fisica o giuridica che calcoli i costi ambientali definiti all'articolo R. 541-241 deve fornire informazioni sull'elenco dei parametri di riferimento e complementari utilizzati e sui dati specifici mobilitati, su un apposito portale digitale accessibile alle autorità pubbliche, designato per ordine dei ministri responsabili dell'ambiente e dell'economia. La presente ordinanza precisa, se necessario, le modalità tecniche di attuazione del presente articolo.

Articolo 2

Il ministro dell'Economia, delle finanze e della sovranità industriale e digitale e il ministro della Transizione ecologica, della biodiversità, delle foreste, del mare e della pesca sono responsabili, ciascuno per quanto lo riguarda, dell'attuazione del presente decreto, che è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica francese.

Dal primo ministro:

Il ministro dell'Economia, delle finanze
e della Sovranità industriale e digitale

Eric LOMBARD

Il ministro della Transizione ecologica, della biodiversità, delle foreste, del mare e della pesca

Agnès PANNIER-RUNACHER